

Perché la legge elettorale non contiene le norme per le preferenze chieste dalla Consulta

# Ora il Senato non è eleggibile

## Una legge elettorale non è modificabile per decreto legge

DI MARCO BERTONCINI

**S**i continua a ripetere che, se si andasse oggi alle urne, si voterebbe per la Camera con l'*Italicum* e per il Senato con il porcellum, come massacrato dalla Corte costituzionale (infatti in politica è spesso chiamato consultellum). È fatto noto che l'*Italicum* sarà discusso a palazzo della Consulta il prossimo 24 gennaio. Invece si dà normalmente per pacifico che il sistema del Senato possa essere subito applicato: sia autoapplicativo, come si usa dire in giuridichese. Non è così.

**La sentenza n. 1 del 2014**, con la quale la Corte costituzionale fece strame del sistema elettorale allora in vigore per le due Camere e oggi parzialmente vigente per il Senato, sancì l'illegittimità costituzionale delle norme che non consentivano «all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati, al fine di determinarne l'elezione». A questo punto si sarebbe dovuto colmare il vuoto per introdurre le preferenze. Non se ne fece nulla, perché si preferì attendere che l'elezione del Senato venisse meno con la riforma costituzionale, mentre per l'elezione della Camera si sarebbe cambiata l'intera normativa di base. Per la Camera, in effetti è stato approvato l'*Italicum*, ma il Senato è rimasto elettivo per il risultato referendario.

**A motivare la mancata normazione** delle preferenze contribuiscono alcune righe della stessa sentenza n. 1/2014, che ritenevano soltanto "eventuali apparenti" gli inconvenienti derivanti dalla pronuncia d'incostituzionalità: si sarebbero potuti rimuovere «mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici e applicativi» della pronuncia. Ora, è verissimo che alcune disposizioni sono introducibili in via regolamentare, dunque sen-

za necessità di una legge, come nel caso dei facsimili di schede elettorali da integrare con le righe per indicare le preferenze; ma il principio medesimo della preferenza richiede una modifica introducibile solo con una legge. Sarebbe pure da vedersi quante preferenze, se unica o doppia di genere o plurime.

**Alla questione ha in questi giorni fatto riferimento più volte Stefano Ceccanti**, ex senatore del Pd e forse il più acceso fautore del sì fra i costituzionalisti. Da parte sua l'ha fatta facile: «Si può fare con una norma secondaria o con un decreto» (*Il Tempo*, 7 dic.); la Corte «ha inserito la preferenza unica» (forse non è esatto), il che «si risolve con un decreto-legge o un regolamento» (*Avenir*, 7 dic.); ad attuare le modifiche indicate dalla Corte «può essere anche un decreto-legge, si può fare in fretta» (*Corriere della Sera*, 7 dic.). Pare impossibile agire con un semplice regolamento per disciplinare le preferenze nel voto per il Senato. Certo, teoricamente si potrebbe ricorrere a un decreto-legge, sempre ammesso che il capo dello Stato l'autorizzasse (la disciplina elettorale è delicata, tanto che di solito i decreti-legge in maniera sono preventivamente concordati fra i gruppi). In ogni caso il decreto-legge dovrebbe poi essere convertito: quindi è incongruo reputare che si possa «fare in fretta». Non può sfuggire che la reintroduzione delle preferenze, pur se richiesta dall'intervento della Corte costituzionale, susciterebbe non poche polemiche e perfino ostruzionismi parlamentari per bloccare la mini riforma elettorale specifica.

**Conclusione: non c'è oggi una legge applicabile per eleggere subito il Senato.** Bisognerà provvedere con legge, anche se si ritenesse di non modificare in altre parti il sistema di elezione per palazzo Madama:

© Riproduzione riservata

